

# **TI\_GERICHTE 11.2022.146 vom 20. Oktober 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-10-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2022.146](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.146)

FR: TI\_GERICHTE 11.2022.146 du 20 octobre 2021

IT: TI\_GERICHTE 11.2022.146 del 20 ottobre 2021

## **Erwägungen**

### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato sia per l'aumento della trattenuta rivendicata dalla madre sia per la riduzione dei contributi alimentari sollecitata dal padre. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata a AP1 il 28 settembre 2022 direttamente all'udienza. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così sabato 8 ottobre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 ottobre 2022, ultimo termine utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

### **E. 2**

Nella decisione impugnata il Pretore ha accolto l'istanza della moglie volta a modificare l'importo oggetto della precedente diffida ai debitori per adeguarlo alla scalarità dei contributi alimentari per i figli stabiliti nella sentenza del 20 ottobre 2021 “non avendo il convenuto fatto valere opposizioni” e ha stralciato dal ruolo l'istanza del marito di riduzione di tali contributi alimentari “per desistenza”. Per quanto è dato di capire, dalle motivazioni dell'appello si desume che AP1 sostiene, in sintesi, che la decisione impugnata è stata emanata da un giudice parziale e prevenuto nei suoi confronti onde la richiesta di annullamento dei dispositivi n. 1, 2 e 5 con conseguente rinvio degli atti in prima istanza per un nuovo giudizio previa ricusazione della Pretore S\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_. In merito alla sua dichiarazione di desistenza dall'istanza volta alla riduzione dei contributi a suo carico, egli fa valere un vizio della volontà sostenendo che il primo giudice ha esercitato “pressioni psicologiche e materiali” in occasione dell'udienza.

### **E. 3**

Relativamente alla pretesa parzialità del Pretore, l'art. 51 cpv. 3 CPC in vigore fino al 31 dicembre 2024 prevedeva che se il motivo di ricusazione era scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, ossia dopo l'emanazione della decisione, si applicavano le disposizioni sulla revisione. Il Tribunale federale ha tuttavia avuto modo di stabilire che se il motivo di ricusa è scoperto sì dopo l'emanazione della decisione ma prima della scadenza del termine di impugnazione, esso deve essere fatto valere nell'ambito di tale ricorso (DTF 139 III 122 consid. 3.1.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A\_981/2023 del 18 dicembre 2024 consid. 3.2 con rinvii). Del resto, la nuova versione dell'art. 51 cpv. 3 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, ha codificato questa giurisprudenza. Ne segue che AP1 può far valere con l'appello circostanze che, a suo parere, costituiscono un motivo di ricusazione del Pretore. a) Premesso ciò, nel caso in esame, l'interessato rimprovera al Pretore di avere verbalizzato quanto accaduto all'udienza del 28 settembre 2022 “in modo inveritiero e lacunoso a suo discapito”, di avergli preannunciato che non avrebbe modificato

la sua precedente sentenza , che ha esercitato “pressioni e ritorsioni” al fine di fargli ritirare la sua istanza e che ha messo in pericolo la sua salute obbligandolo a lavorare nonostante un infortunio alla spalla . b) In concreto, dalle motivazioni addotte da AP1 si evince che il motivo di ricusa è stato scoperto nell'ambito dell'udienza del 28 settembre 2022. Se non che, secondo l'art. 49 cpv. 1 CPC, la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Detto altrimenti, la parte deve agire senza indugio tant'è che se il motivo è scoperto nel corso di un'udienza, la ricusa va chiesta durante la stessa udienza (messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero in: FF 2006 pag. 6644 in alto; v. anche: Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3<sup>a</sup> edizione, n. 13 ad art. 49; Wullschleger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 7 ad art. 49; Kiener in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3<sup>a</sup> edizione, n. 5 ad art. 148; Weber in: Basler Kommentar, ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 49; Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 3<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 49; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 4 ad art. 49; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 7 ad art. 49; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 5A\_463/2017 del 10 luglio 2018 consid. 3.4 e 5A\_316/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 6.1). c) Ora, da l verbale d'udienza del 28 settembre 2022 si evince che AP1 ha invitato il Pretore a “scrivere quello che gli pare”, si è rifiutato di esprimersi sull'istanza della moglie e di firmare il documento poiché “non corrispondente a verità”. Non risulta tuttavia che l'interessato abbia sollevato, o almeno accennato, a una parzialità del giudice. Né l'appellante pretende che il primo giudice si sia rifiutato di verbalizzare le sue prese di posizioni. Ne segue che il diritto di chiedere la ricusazione del Pretore è ormai perento ( Trezzini , op. cit., loc. cit.). Il tutto senza dimenticare che il contenuto di un verbale si presume esatto finché non ne sia stata dimostrata l'inesattezza ( Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3<sup>a</sup> edizione, n. 19 ad art. 239). E in concreto le sole affermazioni dell'appellante non bastano manifestamente per insinuare dubbi sull'esattezza del verbale. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.

## **E. 5**

Relativamente allo stralcio dal ruolo dell'istanza di modifica dei contributi alimentari, AP1 sostiene di avere desistito perché ■costretto sotto pressione psicologica e materiale”. In sintesi, egli fa pertanto valere un vizio della volontà. Se non che, un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 2 CPC) è un atto meramente dichiarativo con cui il giudice dispone l'archiviazione del processo. In quanto tale esso non è suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2) . La validità (ovvero l'efficacia ) della transazione, dell'acquiescenza o della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata esclusivamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare vizi formali o sostanziali (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Solo gli effetti (cioè le conseguenze) dell'acquiescenza, della desistenza o della transazione possono essere contestati con appello o con reclamo (DTF 149 III 152 consid. 2.6 e 2.7; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2024.141 del 15 novembre 2024 consid. 2). Visto quanto precede, la desistenza accertata dal Pretore può essere impugnata

solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al Pretore. Nella misura in cui AP1 impugna con appello il decreto di stralcio, l'atto in esame va dichiarato irricevibile (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2023.47 del 1° settembre 2023 consid. 3).

#### **E. 6**

Le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende senza oggetto la richiesta di esenzione delle spese processuali formulata dall'appellante. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO1 per osservazioni.

#### **E. 7**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non dovrebbe raggiungere la soglia di fr. 30 000.–, la trattenuta di stipendio essendo verosimilmente decaduta nel frattempo con il pensionamento del marito. Ad ogni modo, l e misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono spese. 3. La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello è dichiarata senza oggetto. 4. Notificazione a: – AP1 , F\_\_\_\_\_ ; – avv. PA1 , L \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.